

ISTITUTO PARITARIO

"GIACOMO LEOPARDI"

Ipsoea rmrhre5002 – A.F.M. rmttd09500x – Liceo Coreutico rmpim8s5008

Circ. 6

Roma, 30 settembre '24

Agli Alunni

Alle Famiglie

Ai Docenti

Al Personale ATA

Al Sito web dell'Istituto

Oggetto: valutazione comportamento a.s. 2024/25

Si comunica al SS.LL. che in data 25 settembre u.s. la Camera dei Deputati ha approvato senza modifiche il DDL Valditara - già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica lo scorso 17 aprile 2024 - inerente la Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati.

La riforma del cosiddetto "voto di condotta" introduce novità piuttosto importanti che attengono alla valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti quale ambito significativamente impattante sul loro percorso scolastico.

In tal senso, e tralasciando quanto l'articolazione normativa attiene alle fascia di istruzione primaria e secondaria di primo grado, di seguito, si evidenziano i passaggi salienti riguardanti gli Istituti superiori di secondo grado, per cui l'articolato normativo in parola apporta modifiche al D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 72

Procedendo per *stralcio*, si evidenziano di seguito i contenuti essenziali del DDL:

A) valutazione comportamento classi dal primo al quarto anno

“c) all'articolo 13, comma 2, lettera d): 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: **«Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo»;**”

B) valutazione comportamento quinto anno

“2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi»;**”


C) valutazione comportamento terzo, quarto e quinto anno

“all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. **Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi»;**”

Via del Pettiroso, 14 - 001169 ROMA

☎ 06265355 – ✉ 06263019

www.istitutogiacomoleopardi.it - e-mail: ist.leopardi@email.it



D) ipotesi modifiche “statuto studentesse e studenti”

“4. al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione.”

“5. I regolamenti di cui al comma 4 sono adottati nel rispetto dell'autonomia scolastica nonché nel rispetto dei seguenti principi:

a) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, al fine di riformare l'istituto dell'allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:

1) l'allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

2) l'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;

b) apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in modo da:


1) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;

2) prevedere che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;

3) conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti;

4) prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;

5) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle



discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61”

“Art. 3. (Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici)

1. Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa. L'importo della somma di cui al primo periodo è determinato dal giudice, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7.”

Si invitano tutte le componenti in indirizzo a voler prendere attenta visione di quanto ivi esplicitato.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Il Coordinatore Didattico

(Prof. Carulli Cosimo)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D.Lgs 39/1993)

